N. 191.

REGIE PATENTI

Colle quali S. M. provvede al miglior governo degli Ospedali Civili del Regno, conferendone esclusivamente l'amministrazione economica e finanziera ai Consigli di Carità instituiti con Carta Reale delli 17 *Giugno* 1837.

In data 27 Luglio 1847.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOJA, DI GENOVA EC. PRINCIPE DI PIEMONTE EC. EC.

Una lunga esperienza avendoci dimostrato che le disposizioni relative alla direzione ed al servizio degli Spedali Civili del Regno di Sardegna contenute nel regolamento del 13 febbrajo 1768, ora più non corrispondono per invalsi abusi, e per la mutata condizione delle cose, allo scopo lodevole di quella legge,

ed alla pia intenzione de' fondatori di quegli instituti di pubblica beneficenza, siamo venuti nella determinazione di fare a questo proposito alcuni provvedimenti, affinchè l'amministrazione economica e finanziera degli Spedali suddetti sia più conforme alle norme che si osservano in altri simili stabilimenti eretti nella stessa Isola, e nelle altre parti de' Nostri Stati. Perciò per le presenti, di Nostra certa scienza e Regia autorità, previo parere del Nostro Consiglio e concerto del Ministro Primo Segretaro di Stato per gli affari del Regno colla Grande Cancelleria, abbiamo ordinato ed ordiniamo.

Art. 1.

L'amministrazione economica e finanziera degli Ospedali Civili del regno è conferita e riservata esclusivamente ai Consigli di Carità instituiti con Carta Reale delli 17 Giugno 1837, coll'aggiunta però di quattro notabili personaggi, sotto la dipendenza del Consiglio Generale, e l'osservanza delle altre norme e discipline portate dalle Regie Patenti 7 Luglio 1846 o che potranno essere da Noi ulteriormente stabilite.

Gli ufficii di Tesoriere e di Segretario degli Spedali verranno dai rispettivi Consigli affidati a persone loro meglio benevise, fuori de' membri sovradesignati, e coll'approvazione del Vicerè.

Art. 2.

Nessuno potrà dalli rispettivi Consigli di Carità essere ammesso al servizio degli Ospedali, e specialmente alla

cura personale degl' infermi se non risulterà dotato della esperienza necessaria pel disimpegno del suo servizio, e di quelle qualità di animo e di cuore che sono indispensabili affinchè l' opera corrisponda all' aspettazione.

Nessuno parimenti sarà ammesso al servizio degli Ospedali suddetti se non sarà provveduto di tali mezzi di sussistenza i quali uniti allo stipendio che gli sarà assegnato sieno sufficienti a procacciarli un onesto sostentamento proporzionato alla sua condizione.

Art. 3.

Tutti coloro che presteranno un servizio qualunque in uno Spedale Civile saranno immediatamente e senza distinzione alcuna subordinati ai rispettivi Consigli di Carità, od a chi verrà dai medesimi specialmente deputato.

I Consigli di Carità sorveglieranno specialmente:

1.° Che non si ammetta al servizio de' rispettivi Ospedali maggior numero di persone di quello che sarà necessario, e che sarà all' uopo fissato dalli stessi Consigli.

2.° Che non segua cambiamento di persone addette al servizio degli Spedali senza annuenza, e partecipazione espressa dei medesimi Consigli.

3.° Che si osservino esattamante dalle persone addette al servizio sovraccennato i regolamenti e le discipline che sono, e che potranno essere stabiliti.

4.° Che siano congedate, e rimosse anche dal servizio senza indennità quando siavi una giusta causa, quelle persone che mancassero al loro dovere o per non consentita traslocazione, o per insubordinazione ai superiori o per altre gravi mancanze.

Art. 4.

Colla pubblicazione delle presenti dichiariamo cessata quella ingerenza che a termini dell' Editto del 13 febbrajo 1768 era stata provvisoriamente accordata ai religiosi dell' Ordine di San Giovanni di Dio nell' amministrazione economica e finanziera degli Spedali Civili del Regno.

Vogliamo però per benigni riguardi verso quell'Ordine stesso che gli individui i quali attualmente ne fanno parte, e che alla pubblicazione delle presenti si troveranno addetti a qualcuno di quegli Ospedali; debbano essere preferibilmente ad ogni altro, ammessi al servizio interno dei medesimi, ma soltanto per la assistenza degli infermi, e durante la loro vita, purchè sieno essi forniti delle qualità volute e si assoggettino alle condizioni prescritte dalli due articoli precedenti.

Art. 5.

Per la esecuzione delle presenti Ci riserviamo di fare quei provvedimenti in via di disciplina che potranno essere del caso.

ART. 6.

Deroghiamo a tutte le disposizioni contrarie alle presenti, che mandiamo al Magistrato della Reale Udienza di registrare, ed al Nostro Vicerè non che allo stesso Magistrato, ed a chiunque fia espediente di osservarle e farle eseguire, volendo che le medesime siano pubblicate, inserte nella raccolta degli atti del Nostro Governo di Sardegna, e che alle copie stampate nella Regia Tipografia di Cagliari, si presti l'istessa fede che all' originale.

Dat. Racconigi addì 27 Luglio l'anno del Signore mille ottocento quarantasette, e del Regno Nostro il decimosettimo.

C. ALBERTO

DI VILLAMARINA

V. PEYRETTI Pres.
V. GATTINARA Cons. V. STARA Cons.
V. MARENCO S. A. F. G.

Chiapirone *Segr.*

IL SUPREMO MAGISTRATO

DELLA REALE UDIENZA

SEDENTE IN CAGLIARI

Ad ognuno sia manifesto che vedute per Noi, e lette le avantiscritte Regie Patenti delli 27 *Luglio ultimo scorso debitamente spedite, sigillate, vidimate dal S. S. R. Consiglio di Sardegna sedente in Torino, e contrassegnate da S. E. il Sig. Cav. Di Villamarina Generale nel Regio Esercito, Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, colle quali si provvede al miglior governo degli Ospedali Civili del Regno, conferendone esclusivamente l'amministrazione economica, e finanziera ai Consigli di Carità instituiti con Carta Reale del* 17 *Giugno* 1837; *e sentito nelle sue conclusioni il Sig. Avv. Ciuffo Sostit. Avv. Generale, cui ogni cosa è stata comunicata, il tenore di tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato, e mandiamo registrarsi nei Nostri registri le succennate Patenti, ed osservarsi secondo la loro forma, mente, e tenore in fede ecc.*

Cagliari li 18 *Agosto* 1847.

Per detto Eccell.mo
SUPREMO MAGISTRATO
Isola *Seg.*